
LINEE GUIDA IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

	Nome e Ruolo	Firma
Autore	dr.ssa Ilenia Di Salvia Componente Ufficio Privacy	
	dr. Luca Davico Componente Ufficio Privacy	
Verifica	dr. Stefano Garione Collaboratore Tecnico S.S.A ICT	
	ing. Roberto Pozzi Dirigente Analista S.S.A ICT	
	avv. Ivan Tosco - DPO RTI – Liguria Digitale S.p.A.	
Approvazione	dr. Stefano Bergagna Direttore Amministrativo ASL AL	

Lista di Distribuzione

Rev.	Data	Destinatario	Azienda
00	01/12/2022	AVV. MARIA DANIELA COGO	ASL AL
01	01/07/2025	ING. ROBERTO POZZI	ASL AL

Registro delle Revisioni

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Autori
00	01/12/2022	Prima emissione	Leonardo S.p.A.
01	01/07/2025	Seconda Emissione	Ufficio Privacy ASL AL

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE.....	5
1.1	Scopo.....	5
1.2	Ambito di applicabilità ed efficacia.....	5
2	riferimenti.....	6
2.1	Normativa, Documenti di Riferimento.....	6
3	definizioni e acronimi.....	7
3.1	Definizioni.....	7
3.2	Acronimi.....	8
4	Linee guida in materia di videosorveglianza.....	9
4.1	Finalità e base giuridica.....	9
4.2	Modalità di registrazione e conservazione dei dati.....	9
4.3	Titolare e Soggetto designato alla gestione e al trattamento dei dati.....	9
4.4	Soggetti autorizzati alla gestione del trattamento dei dati.....	10
4.5	Ubicazione impianti.....	10
4.6	Modalità delle riprese.....	11
4.7	Tutela della riservatezza dei lavoratori.....	11
4.8	Tutela della dignità dei pazienti.....	11
4.9	Informativa.....	12
4.10	Diritti degli interessati.....	12
4.11	Misure di sicurezza.....	14
4.12	Accesso al sistema.....	15
4.13	Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.....	15
4.14	Procedura di installazione e/o dismissione degli impianti.....	16
4.15	Istituzione ed aggiornamento del registro delle installazione impianti.....	16
4.16	Manutenzione degli impianti.....	16

LISTA DELLE TABELLE

Tabella 1 - Documenti di riferimento.....	6
Tabella 2 - Definizioni.....	8
Tabella 3 – Acronimi.....	8

1 INTRODUZIONE

L'ASL AL intende garantire la corretta gestione del trattamento dei dati personali attraverso l'utilizzo di dispositivi video in conformità al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - d'ora in avanti anche "GDPR") ed in conformità alle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video emesse dall'European Data Protection Board (EDPB) e adottate in data 20 gennaio 2020.

1.1 Scopo

Scopo del presente documento è illustrare le modalità adottate dalla ASL AL in qualità di Titolare del Trattamento di Dati Personali per garantire il corretto adempimento delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali prescritte dal GDPR e dalle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video emesse dall'European Data Protection Board (EDPB).

1.2 Ambito di applicabilità ed efficacia

Il presente documento si applica con efficacia immediata ad ASL AL, ovvero alla rete ospedaliera (i Presidi Ospedalieri), alla rete territoriale (i Distretti), al Dipartimento di Prevenzione, all'area Amministrativa dell'Azienda e a tutti gli ulteriori Servizi, Strutture ed Uffici comunque denominati.

2 RIFERIMENTI

2.1 Normativa, Documenti di Riferimento

Rif.	Titolo
DR-1.	REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
DR-2.	DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
DR-3.	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e successive modificazioni ed integrazioni.
DR-4.	Deliberazione N. 872 del 09.12.2020 - approvazione modello organizzativo privacy dell'A.S.L. AL Aggiornamento MOP Delibera n. 358 del 09/05/2023
DR-5.	Deliberazione del Direttore Generale n.2009/1379 del 25/06/2009 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: nomina dei Responsabili del trattamento dei dati personali.
DR-6.	Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video emesse dall'European Data Protection Board (EDPB) e adottate in data 20 gennaio 2020.

Tabella 1 - Documenti di riferimento

3 DEFINIZIONI E ACRONIMI

3.1 Definizioni

Vocabolo	Titolo
Videosorveglianza	Si intende l'attività del vigilare - generalmente un luogo o comunque un bene - a distanza, tramite l'utilizzo di telecamere strategicamente posizionate o di altri strumenti in grado di offrire la trasmissione di immagini.
Videocontrollo	Si intende il controllo di determinati ambienti, zone, impianti, per mezzo di un impianto televisivo a circuito chiuso.
Comunicazione	Si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2 <i>-quaterdecies</i> , al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione; (Art. 2. Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comma 4, lett. a) del D.lgs. n.101/ 18).
Dato personale	Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. (art. 4 Definizioni, Par. 1) del GDPR).
Dati personali relativi a categorie particolari	Ai sensi dell'art. 9, par. 1 del GDPR si intendono i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona
Dati relativi alla salute	i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute (art. 4 Definizioni, Par. 15) del GDPR).
Diffusione	Si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (Art. 2. Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comma 4, lett. b) del D.lgs. n.101/ 18).

Vocabolo	Titolo
Persone autorizzate al trattamento	Le persone fisiche che hanno accesso ai dati e che compiono le operazioni di trattamento sotto l'autorità del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento (art. 29 del GDPR)).
Responsabile del trattamento	La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento (art. 4 Definizioni, Par. 8) del GDPR)
Titolare	La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; (art. 4 Definizioni, Par. 7) del GDPR)
Trattamento	Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 Definizioni, Par. 2 del GDPR).

Tabella 2 - Definizioni

3.2 Acronimi

Codice	Titolo
ASL AL	Azienda Sanitaria Locale Alessandria
DH	Day Hospital
SC	Struttura Complessa
SS	Struttura Semplice
SSA	Struttura Semplice a valenza Aziendale
SSD	Struttura Semplice a valenza Dipartimentale

Tabella 3 – Acronimi

4 LINEE GUIDA IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

4.1 Finalità e base giuridica

L'uso dei sistemi di videosorveglianza adottati da ASL AL ha quale scopo:

- a. Migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno degli edifici ove si svolgono le attività di ASL AL;
- b. Il controllo di ambienti sanitari;
- c. Il monitoraggio dei pazienti ricoverati connesso all'esigenza di cura e tutela della salute dei predetti;
- d. Agevolare il diritto di difesa dell'ASL AL o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Il trattamento di dati attraverso sistemi di videosorveglianza si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- l'espletamento di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e, articolo 9.2.g GDPR);

e tiene conto della necessità e della proporzionalità del trattamento, delle disposizioni dello Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, del Provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 e delle Linee guida 3/2019 2.0 dell'European Data Protection Board ("EDPB") sul trattamento dei dati personali in merito ai servizi di videosorveglianza.

Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che "gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona "videosorvegliata".

4.2 Modalità di registrazione e conservazione dei dati

I dati potranno essere elaborati e conservati a mezzo di supporti informatici e trattati esclusivamente dal personale autorizzato, dai soggetti designati e da entità terze nominate Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR.

I dati saranno conservati per un periodo di 72 (settantadue) ore.

4.3 Titolare e Soggetto designato alla gestione e al trattamento dei dati

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di video sorveglianza è l'ASL AL nella persona del suo legale rappresentante, il quale designa con atto di nomina:

- a) Il Soggetto Designato per i dati relativi alla videosorveglianza a cui afferiscono le funzioni connesse alla gestione dei sistemi informatici aziendali. Nel corso della videosorveglianza il Soggetto Designato può effettuare ispezioni per verificare il rispetto della normativa sulla privacy.

4.4 Soggetti autorizzati alla gestione del trattamento dei dati

I Soggetti di cui all'art. 4.3 lett. "a)" designano e nominano per iscritto i soggetti autorizzati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza e/o di videocontrollo, affidando i compiti connessi allo svolgimento dell'incarico che prevede la gestione, manutenzione nonché la conservazione nei tempi di cui all'art. 12 della presente linea Guida e la distruzione dei supporti di memorizzazione delle riprese.

4.5 Ubicazione impianti

Gli impianti di videosorveglianza e/o di videocontrollo utilizzati dall'ASL AL sono ubicati sia all'interno che all'esterno degli edifici ove si svolgono le attività dell'Azienda Sanitaria.

Nello specifico le aree interessate sono le seguenti:

- Tortona
 - Obitorio
 - Farmacia
 - Punto giallo
 - Distretto
 - Magazzino piano rialzato
 - Magazzino piano interrato
 - Ser.D
- Casale Monferrato
 - Punto giallo
 - Piano terra (impianto TVCC)
 - Piano terra (Impianto antintrusione)
- Novi Ligure
 - Farmacia
 - Punto Giallo
- Acqui Terme
 - Farmacia
 - Punto Giallo
 - Endoscopia
- Ovada
 - Punto Giallo
- Alessandria
 - Punto Giallo
 - Igiene Mentale

- Amministrazione
- Distretto Patria piano rialzato
- Distretto Patria seminterrato
- Ozzano
 - Poliambulatorio

4.6 Modalità delle riprese

La tipologia degli impianti di videosorveglianza e/o di videocontrollo utilizzati dall'ASL AL si distinguono in:

- Sistemi a registrazione di immagini;
- Sistemi di rilevazione in tempo reale (monitoraggio con sola visione delle immagini: video controllo)

Il dettaglio delle immagini riprese tramite impianti di videosorveglianza, qualora le finalità siano quelle di cui al paragrafo 4.1 del presente documento è di norma regolata in modo da evitare il riconoscimento diretto dei soggetti ripresi ove ciò non sia indispensabile per il raggiungimento delle finalità previste.

4.7 Tutela della riservatezza dei lavoratori

La videosorveglianza in aree nelle quali i dipendenti svolgano la loro attività lavorativa o che, comunque, siano abitualmente frequentate dagli stessi, viene effettuata nel rispetto delle normative di riferimento.

Non vengono installati sistemi di videosorveglianza nei luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e non destinati alla attività lavorativa (es. bagni, spogliatoi e luoghi ricreativi).

In merito ai diritti dei lavoratori, l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori in quanto lesivo della dignità e della riservatezza.

4.8 Tutela della dignità dei pazienti

La videosorveglianza per esigenze di cura e tutela dei pazienti ricoverati è svolta in conformità alle seguenti indicazioni.

1. Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati (Per es. nei Reparti di Malattie Infettive, Psichiatria, Rianimazione e UTIC), data la natura sensibile in molti dati che possono in tal modo essere raccolti, deve limitarsi ai casi di stretta indispensabilità, circoscrivendo le riprese a determinati locali. Per queste attività vanno adottate le misure di sicurezza necessarie per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e delle dignità degli utenti.
2. L'accesso alle immagini deve riguardare solo i soggetti specificatamente autorizzati e le stesse non possono essere visionate da estranei. (ad es. visitatori)
3. Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese da parte dei famigliari di ricoverati in strutture dove non sia consentito agli stessi di recarsi

personalmente (ad es. la Rianimazione), ai quali può essere consentita la visione dell'immagine esclusivamente del proprio congiunto, ove tecnicamente possibile.

4. Le immagini idonee a rilevare lo stato di salute non devono comunque essere diffuse. Va evitato il rischio di diffusione delle immagini di utenti su monitor in locali liberamente accessibili al pubblico.

4.9 Informativa

Ai sensi dell'art. 12 GDPR il Titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui all' articolo 13 e le richieste di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento di dati personali, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.

Per adempiere a tale obbligo di trasparenza è necessario predisporre Informativa semplificata con suddette caratteristiche al fine di fornire agli interessati le informazioni relative al trattamento es: l'identità del Titolare del trattamento, i dati di contatto del RPD, le finalità e modalità del trattamento, il periodo di conservazione dei dati personali, le modalità di esercizio dei diritti degli interessati, ecc..

È utile ricordare che l'informativa semplificata:

- deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

4.10 Diritti degli interessati

La normativa vigente riconosce che a tutti gli Interessati, ossia alle persone fisiche i cui dati personali, di tipologia "comune" e/o particolare e/o giudiziaria, trattati dall'ASL AL nell'ambito della videosorveglianza, siano riconosciuti i diritti:

- di cui al Capo III "Diritti dell'interessato" del GDPR e
- della Parte I, Titolo 1, Capo III "Disposizioni in materia di diritti dell'interessato" e della Parte III, Titolo 1, Capo 01 e Capo I del D.Lgs. 196/2003 (testo integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101).

Per far valere questi diritti ogni Interessato può rivolgere una istanza o richiesta, anche per via telematica, al Titolare del trattamento così come indicato nella informativa fornita ex art. 13 del GDPR.

In particolare, le tipologie di diritti che possono essere esercitati dall'Interessato sono le seguenti:

- **Diritto di accesso** (art. 15, GDPR), ossia ottenere dall'Azienda la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che riguardi l'Interessato nonché l'accesso ai dati stessi. Tra le informazioni che possono essere richieste rientrano: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, i destinatari, i criteri di conservazione dei

dati. Per quanto riguarda la videosorveglianza, ciò significa che se nessun dato è conservato o trasferito, una volta trascorso il momento del monitoraggio in tempo reale, il titolare potrebbe soltanto comunicare che nessun dato personale è più oggetto di trattamento. Se tuttavia i dati sono ancora in corso di trattamento al momento della richiesta (vale a dire se i dati sono conservati o trattati ininterrottamente in qualsiasi altro modo), l'interessato dovrebbe ricevere accesso e informazioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 GDPR.

- **Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)** (art. 17, GDPR), ossia ottenere dall'ASL AL la cancellazione dei propri dati. Per quanto riguarda la videosorveglianza, se il Titolare del trattamento continua a trattare dati personali al di là del monitoraggio in tempo reale (ad esempio, conservandoli), l'interessato può chiedere la cancellazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 17 del GDPR.

Su richiesta, il titolare del trattamento è tenuto a cancellare i dati personali senza ingiustificato ritardo se sussiste una delle circostanze elencate all'articolo 17, comma 1, del GDPR.

L'interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del GDPR, non ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano se sussiste uno dei motivi seguenti:

- per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
 - per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- **Diritti di limitazione al trattamento** (art. 18, GDPR), ossia ottenere dall'ASL AL la limitazione del trattamento nelle seguenti ipotesi:
 - qualora vi sia una violazione dei presupposti di liceità del trattamento e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e ne chiedi, quindi, la limitazione;
 - qualora l'Interessato contesti l'esattezza dei dati personali. In tali casi la limitazione dovrà valere per il periodo necessario all'ASL AL per verificare l'esattezza di tali dati e l'eventuale rettifica degli stessi;
 - l'Interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21 p.1 GDPR e si è in attesa delle verifiche necessarie per determinare se i motivi legittimi del Titolare del trattamento prevalgano su quelli dell'Interessato;
 - i dati personali siano necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, mentre all'ASL AL non servono più ai fini del trattamento.

In ciascuno di questi casi i dati possono essere trattati, salvo per loro conservazione, soltanto se tale trattamento sia necessario per "l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato Membro" (Art. 18 p. 2, GDPR).

In un secondo momento la limitazione può essere revocata: prima che la revoca sia efficace però, ASL AL deve avvisare l'interessato (art. 18 p.3).

- **Diritto di opposizione** (art. 21, GDPR), ossia di opporsi, per motivi connessi alla situazione particolare dell'Interessato, al trattamento di dati necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è eventualmente investita l'ASL AL.

Il titolare è tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese. Nel contesto della videosorveglianza, tale opposizione potrebbe essere formulata all'ingresso, durante il periodo di permanenza nella zona sorvegliata o dopo l'uscita dalla stessa. In pratica ciò significa che, a meno che il titolare del trattamento abbia motivi legittimi cogenti, la sorveglianza di una zona in cui potrebbero essere identificate persone fisiche è lecita unicamente se:

- (1) il titolare è in grado di interrompere immediatamente, su richiesta, il trattamento dei dati personali da parte della telecamera, o
- (2) la zona sorvegliata è soggetta a restrizioni tali da consentire al titolare del trattamento di ottenere il consenso dell'interessato prima che questi vi acceda e non è una zona a cui l'interessato in quanto cittadino ha diritto di accedere.

4.11 Misure di sicurezza

Il trattamento dei dati personali effettuato tramite l'uso del sistema di videosorveglianza va equiparato al trattamento con strumento elettronico. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità previste dal presente documento. Le misure di sicurezza sono pertanto previste dal D.LGS 196/2003 e s.m.e i. nonché delle Linee guida 3/2019 2.0 dell'European Data Protection Board ("EDPB") sul trattamento dei dati personali in merito ai servizi di videosorveglianza.

Il Titolare del trattamento dovrà integrare la protezione dei dati e la tutela della privacy non solo nelle specifiche di progettazione della tecnologia, ma anche nelle pratiche organizzative. Per quanto riguarda queste ultime, il titolare del trattamento dovrebbe adottare un piano di gestione appropriato, stabilire e applicare politiche e procedure relative alla videosorveglianza. Dal punto di vista tecnico, le specifiche e la progettazione del sistema dovrebbero includere requisiti per il trattamento dei dati personali conformemente ai principi di cui all'articolo 5 del GDPR (liceità del trattamento, limitazione della finalità e dei dati, minimizzazione dei dati per impostazione predefinita ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del GDPR, integrità e riservatezza, responsabilizzazione, ecc.).

Le misure sia tecniche che organizzative attuate devono essere proporzionate ai rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dai casi di distruzione accidentale o illecita, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati di videosorveglianza. A norma degli articoli 24 e 25 del GDPR, il Titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative anche al fine di salvaguardare tutti i principi di protezione dei dati durante il trattamento e di stabilire i mezzi affinché gli interessati possano esercitare i propri diritti secondo la definizione di cui agli articoli 15-22 del GDPR.

In particolare, di seguito sono riportate a titolo informativo e non esaustivo le principali misure da adottare.

I sistemi di video sorveglianza sono a circuito chiuso e le immagini non sono accessibili da qualunque apparecchiatura non abilitata all'accesso.

È esclusa l'interconnessione con altri sistemi o altri archivi dati, nonché l'accesso da altri terminali ed elaboratori.

Le immagini che vengono registrate sono accessibili solamente al personale autorizzato per la gestione e la manutenzione del sistema.

Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di video sorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e pertanto la sua rivelazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art 326 del Codice penale.

Le immagini raccolte a scopo sanitario non possono essere registrate e conservate se non nei casi previsti dalla legge e, comunque dopo le 24 (ventiquattro) ore devono essere cancellate attraverso la sovra registrazione.

Le immagini raccolte a scopo di sicurezza verranno registrate e conservate per un massimo di 72 (settantadue) ore successive alla registrazione; decorso tale termine i dati raccolti vengono cancellati automaticamente attraverso la sovra registrazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività, o chiusura uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria motivata dalla complessità delle indagini occorrenti ad individuare le modalità ed i responsabili della commissione di un fatto costituente reato.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alle necessità derivanti da un evento già accaduto o realmente imminente oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'autorità Giudiziaria o polizia Giudiziaria, in relazione ad una attività investigativa in corso.

Anche per questi casi specifici, decorso il termine di volta in volta occorrente, i dati dovranno essere cancellati con le modalità che saranno ritenute più efficaci, affinché possa essere conseguito l'effetto di renderle non più utilizzabili.

4.12 Accesso al sistema

L'accesso al sistema è permesso solo ai Soggetti designati di cui all'art. 4.3 ed ai soggetti dai medesimi autorizzati.

L'accesso al sistema è inoltre consentito a seguito di denuncia di reati all'Autorità giudiziaria e sarà annotato in apposito registro su cui saranno indicati l'identità completa della persona che accede ai dati, l'orario di ingresso e di uscita. Tale denuncia dovrà essere tempestiva, dal momento che trascorso l'arco di tempo stabilito per la conservazione delle immagini il sistema prevede la loro automatica cancellazione.

Per facilitare la raccolta delle segnalazioni dei fatti criminosi o possibile causa di contenzioso, ferma restando la necessità di una formale denuncia all'autorità competente, l'ASL AL prevede che su formale motivata indicazione del Soggetto Designato di cui all'art. 4.3, sia permesso agli incaricati di selezionare e conservare il materiale video relativo a tali episodi.

In questi casi permane comunque l'obbligo di procedere alla lettura delle immagini in presenza di un incaricato della Polizia giudiziaria e nel caso si realizzi copia delle immagini questa verranno consegnate alla Polizia giudiziaria non è prevista conservazione presso le sedi dell'ASL AL).

4.13 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del GDPR, il Titolare del trattamento è tenuto a condurre valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati quando una determinata tipologia di trattamenti può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. L'articolo 35, paragrafo 3, lettera c), del GDPR stabilisce che i titolari del trattamento sono tenuti a effettuare valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati se il trattamento consiste nella sorveglianza sistematica di una

zona accessibile al pubblico su larga scala. Inoltre, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), del GDPR, è necessaria una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati anche quando il titolare intende trattare categorie particolari di dati su larga scala.

4.14 Procedura di installazione e/o dismissione degli impianti

La procedura di installazione è effettuata previo sopralluogo delle aree da videosorvegliare.

Gli elementi da tenere in considerazione sono:

- il posizionamento delle telecamere (individuando i punti critici e le aree da coprire) ed evitando quindi inquadrature non necessarie;
- la tipologia delle telecamere (fisse, con visione notturna etc.);
- configurazione del sistema (orari, mascheramento, alert);
- pianificazione della manutenzione periodica.

4.15 Istituzione ed aggiornamento del registro delle installazione impianti

Il registro delle installazioni degli impianti di videosorveglianza è un documento che raccoglie in modo sistematico le informazioni relative all'impianto installato, ai luoghi in cui sono collocate le telecamere , ai tempi di conservazione delle immagini , ai soggetti autorizzati al trattamento e ad eventuali aggiornamenti o modifiche apportate agli impianti.

Nello specifico il registro contiene la data di installazione, il luogo, il responsabile del trattamento, le finalità del sistema, la tipologia di telecamere, la modalità di registrazione e conservazione delle immagini e la durata della conservazione. Esso va costantemente aggiornato ad ogni installazione/disattivazione di un impianto, ad ogni modifica delle impostazioni (ad esempio la durata di conservazione), ad ogni modifica delle finalità o ad ogni modifica dell'elenco dei soggetti autorizzati.

4.16 Manutenzione degli impianti

La manutenzione degli impianti di videosorveglianza ha una frequenza consigliata di 6-12 mesi, con l'obiettivo di garantire l'efficienza e la sicurezza del sistema; le azioni principali da compiere sono la verifica del corretto funzionamento delle telecamere (immagine, angolo di ripresa, messa a fuoco) , la pulizia delle lenti e dei supporti delle telecamere, la verifica della conservazione corretta dei dati, aggiornamento firmware/software dei dispositivi, backup delle configurazioni e verifica delle connessioni elettriche e di rete.

Per ogni intervento (ordinario o straordinario) deve essere compilata una scheda tecnica/intervento che includa: data e ora dell'intervento, tipo di intervento (ordinario/straordinario), tecnico incaricato, dispositivi verificati o sostituiti, eventuali anomalie riscontrate e azioni correttive e la firma del tecnico o del responsabile.

Si precisa che il documento "linee guida videosorveglianza" è corredato da planimetrie depositate presso l'Ufficio Privacy, al quale il DEC deve notificare entro 48 ore a mezzo mail (privacy@aslal.it) le nuove installazioni di impianti di videosorveglianza, le rimozioni, gli spostamenti, le accensioni o gli spegnimenti degli stessi.